

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1102

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2006

Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico e
norme a favore della cura di cani e gatti

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si provvede ad introdurre nel nostro ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione. In primo luogo, si prevede l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, i cui beneficiari appartengono a determinate categorie più bisognose di tutela; in secondo luogo, si prevede la possibilità, per i proprietari di cani e gatti, di detrarre le spese veterinarie dall'imponibile IRPEF.

Sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani per i quali il cane e il gatto rappresentano l'unica compagnia e ragione di conforto. Non va inoltre dimenticato il fondamentale ruolo svolto dagli animali impiegati nelle terapie ed attività per fini curativi e riabilitativi. Per queste e per tante altre ragioni, risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati.

Con l'articolo 2 vengono individuati i beneficiari delle prestazioni erogate dal servizio mutualistico, quali ad esempio: i cani e i gatti i cui proprietari, per motivi di reddito, risultino già esenti dal pagamento delle spese del Servizio sanitario nazionale; i cani e i gatti ospitati in strutture gestite da associazioni di volontariato; i cani di quartiere; i cani e i gatti impiegati nella *pet-herapy*; i gatti delle colonie feline.

Inoltre, anche al fine di favorire l'adozione di animali randagi, viene stabilita la gratuità del primo intervento veterinario, in caso di raccolta di animali vaganti.

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che all'erogazione della prestazione veterinaria mutualistica provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio che, in base alle loro strutture, ai mezzi e al personale, sono in grado di erogare il servizio. Nel caso in cui il Ministero della salute verificasse l'inadeguatezza della ASL ad erogare il servizio, la regione provvederà alla stipula di convenzioni con medici veterinari pubblici e privati.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascun assessorato regionale alla sanità, di una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie, con il compito di stilare ed aggiornare gli elenchi dei medici convenzionati, determinare le prestazioni riconosciute in convenzione ed eventuali ulteriori esenzioni. Viene inoltre stabilito, all'articolo 4, che i veterinari liberi professionisti, che intendono accedere alla convenzione con il Servizio, presentino richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli ordini professionali provvederanno quindi all'invio delle richieste alla Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.

L'articolo 5 stabilisce che hanno la facoltà di richiedere l'accesso alla convenzione le associazioni animaliste riconosciute dalla regione, purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate.

Con l'articolo 6 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge stimato, a partire dal 2007, in 10 milioni di euro per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Scopo della presente legge è l'adozione di misure per la salvaguardia e la cura degli animali di affezione, mediante l'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico.

Art. 2.

(Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico)

1. È istituito il Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, di seguito denominato «Servizio». Hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito. Ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio i cani devono risultare iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Oltre ai soggetti indicati al comma 1, hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio:

a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, esclusivamente per il primo intervento;

b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), regolarmente riconosciute;

c) i cani liberi strettamente integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da associazioni di volontariato animalista o da associazioni di quartiere, denominati «cani di quartiere»;

d) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;

e) le colonie feline riconosciute dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL);

f) i cani e i gatti impiegati in terapie ed attività assistite da animali a fini curativi e riabilitativi.

3. I servizi veterinari già operanti presso le ASL provvedono, con i propri mezzi e le proprie strutture, ad erogare le prestazioni riconosciute in convenzione dal Servizio. Ove ciò non risulti possibile, e l'impossibilità sia accertata dal Ministero della salute mediante opportune verifiche, le regioni provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari, ai sensi della presente legge.

Art. 3.

(Commissione regionale per le prestazioni veterinarie)

1. Presso ciascun assessorato regionale alla sanità è istituita una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio, di seguito denominata «Commissione», presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato.

2. Fanno altresì parte della Commissione:

a) due rappresentanti delle ASL;

b) due rappresentanti dell'ordine professionale dei veterinari;

c) due rappresentanti dei sindacati dei veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale;

d) due rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute dalla regione.

3. I membri della Commissione sono nominati dal presidente della regione.

4. La Commissione ha il compito di:

a) redigere ed aggiornare gli elenchi dei medici convenzionati di cui all'articolo 4, nonché delle strutture delle associazioni di cui all'articolo 5;

b) determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;

c) dirimere le eventuali questioni relative all'attuazione delle lettere a) e b).

5. La Commissione si riunisce quando ne facciano richiesta almeno due suoi rappresentanti.

Art. 4.

(Accesso alla convenzione)

1. I veterinari liberi professionisti che intendono accedere alla convenzione con il Servizio devono presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini professionali provinciali provvedono all'invio delle richieste alla Commissione.

2. La Commissione definisce l'elenco dei veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione in base ai seguenti criteri:

a) uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori;

b) titoli del richiedente;

c) anzianità di servizio del richiedente.

3. La Commissione provvede al rinnovo degli elenchi di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati del servizio svolto e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.

4. Sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 2 i veterinari delle ASL che esercitano la loro attività libero-professionale all'interno della struttura sanitaria in regime di libera professione intramuraria, nonché presso gli ambulatori delle facoltà di medicina veterinaria.

Art. 5.

(Associazioni animaliste)

1. Possono richiedere l'accesso alla convenzione di cui all'articolo 4 le associazioni animaliste riconosciute dalla regione purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate. La richiesta è presentata direttamente alla Commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo 4.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

